

AVV. ANDREA CABRINI  
STUDIO GALGANO  
VIA G. TULLIO, 22 – 33100 UDINE  
TEL. 0432/531802 — FAX 0432/532088  
[udine@galgano.it](mailto:udine@galgano.it)



TRIBUNALE DI UDINE

**Ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato**

**preventivo con riserva ex art. 161, comma 6, L.Fall.**

Coopca – Società Cooperativa Carnica di Consumo (c.f. e p. i.v.a. 00188930309), con sede a Tolmezzo in via della Cooperativa n. 11, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Ermano Collinassi, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione di data 16.11.2014, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Cabrini (c.f. CBRNDR62L04L483M) del Foro di Udine ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo a Udine in via G. Tullio n. 22 [*fax 0432.531802; pec [andrea.cabrini@avvocatiudine.it](mailto:andrea.cabrini@avvocatiudine.it)*], come da procura in calce al presente atto,

C.P. 24/14

DEPOSITA

la presente domanda di concordato preventivo con riserva, a fronte della necessità di ottenere la tutela ex art. 161, comma 6, L.Fall. per il periodo necessario al completamento del piano concordatario ed alla formulazione della proposta.

Nel seguito si espongono gli elementi utili al Tribunale per apprezzare l'ammissibilità del presente ricorso e la necessità di assegnare a Coopca – Società Cooperativa Carnica di Consumo (nel seguito "Coopca" o la "Ricorrente") il termine massimo di 120 giorni previsto dall'art. 161, comma 6, L.Fall. per la presentazione della proposta.

\* o \* o \*

**a) La Società.**

La Società Anonima Cooperativa di Consumo Carnica è stata costituita

il 29 aprile 1906, nella sala sociale di Villa Santina (Ud).

Coopca svolge prevalentemente l'attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari ed extra-alimentari in Friuli Venezia Giulia e nel Veneto oltre alla distribuzione all'ingrosso di tali beni in Italia ed in Slovenia.

Si tratta di una cooperativa di consumo a mutualità non prevalente con 12.427 soci.

Coopca controlla le società:

- S. Liberale s.r.l. con sede a Tolmezzo, proprietaria dei rami d'azienda di Sacile, Aviano e Brugnera, tutti affittati a Coopca;
- Conca d'Oro s.r.l. con sede a Trieste, proprietaria del ramo d'azienda di Trieste affittato a Coopca;
- Immobilcoopca s.r.l. con sede a Amaro.

I dipendenti di Coopca sono n. 652.

\* o \* o \*

#### **b) Le ragioni della crisi.**

L'inizio dell'andamento congiunturale negativo del mercato risale al 2008. L'anno 2013 si è contraddistinto per una ulteriore contrazione del PIL e l'aumento della disoccupazione, soprattutto giovanile.

La situazione economica generale comprime i consumi delle famiglie e compromette gli esigui risultati della Grande Distribuzione Organizzata, che realizza, operando in un mercato maturo, una diminuzione di volumi e di fatturato a rete omogenea, con una drastica compressione dei margini e una tendenza, per i prossimi anni, ad ulteriori minori vendite e conseguente aumento dei costi.

In un settore altamente concorrenziale occupato da multinazionali o,

comunque, da imprese di grandi dimensioni, anche Coopca ha subito la situazione di crisi del mercato.

Il Consiglio di Amministrazione di Coopca, pertanto, ha commissionato a una primaria società di consulenza un piano industriale, che è stato presentato il 15.10.2014 ed approvato dallo stesso Consiglio in data 24.10.2014.

In attuazione di tale piano industriale Coopca ha già adottato le azioni descritte di seguito.

In ragione della chiusura di tre strutture di vendita nel Veneto (Loria, Ponte di Piave, Rosà), il 9 ottobre 2014 è stato sottoscritto un contratto di cassa integrazione guadagni straordinaria della durata di 12 mesi, con validità dal 13 ottobre 2014 al 12 ottobre 2015 compresi, che potrà interessare un massimo di 25 dipendenti. L'utilizzo di questo strumento contrattuale comporta un recupero di costo del lavoro su base annua pari a circa € 800.000 (risparmiati circa € 50.000 nelle prime tre settimane di applicazione). Si può stimare che dalla chiusura delle succitate strutture di vendita ne derivi un recupero di marginalità operativa netta (Margine commerciale, detratti costi generali, costo del lavoro ed ammortamenti) pari a circa € 830.000.

€ 155

Il 22 ottobre 2014, inoltre, è stato sottoscritto un contratto di solidarietà della durata di 12 mesi e validità dal 27 ottobre 2014 al 26 ottobre 2015 compresi. L'impianto contrattuale, che muove da una dichiarazione di esubero di 32,5 dipendenti c.d. "equivalenti full time", prevede una riduzione d'orario per un massimo di 1.234 ore settimanali ed il coinvolgimento fino a 397 dipendenti, suddivisi fra 28 strutture di vendita

sol.

(778 ore settimanali), oltre ad uffici (190 ore settimanali) e magazzino di sede (266 ore settimanali). Dall'applicazione del contratto di solidarietà si stima un recupero di costo del lavoro su base annua pari a circa € 750.000 (risparmiati circa € 25.000 nelle prime tre settimane di parziale applicazione).

Ancora, in attuazione del piano industriale di risanamento erano state programmate le seguenti ulteriori iniziative:

- la chiusura del punto di vendita sito in Buia, previsto per gennaio 2015, comporta un recupero di marginalità operativa netta pari ad € 250.000 circa;
- la cessione del ramo d'azienda di Cittadella e l'affitto del ramo d'azienda di Trieste determinano un recupero di marginalità operativa netta pari ad € 240.000 circa;
- l'attività di riorganizzazione delle funzioni di sede e del modello organizzativo delle strutture di vendita porta ad un ulteriore recupero di n. 5 dipendenti "equivalenti full time" per gli uffici e n. 7 dipendenti "equivalenti full time" per il magazzino; la riorganizzazione delle strutture di vendita potrà inoltre portare ad un ulteriore recupero di n. 10 dipendenti "equivalenti full time". L'insieme dei citati interventi di riorganizzazione genera un risparmio di costo del lavoro di circa € 700.000 su base annua.

Per quanto sopra, i benefici di conto economico su base annuale sono stimati in circa complessivi € 2.770.000.

In attesa dell'adozione del piano industriale, Coopca, peraltro, aveva già instaurato trattative per la dismissione di alcuni cespiti. In particolare era stata negoziata tra Coopca ed il "Sistema cooperative" la vendita di 2

*elbo*

immobili siti in Oderzo (TV) e Rivignano (UD) ed il contestuale affitto degli stessi a Coopca con un flusso finanziario dell'operazione stimato in circa 3,5 milioni di euro.

Mentre Coopca stava gestendo la crisi in un ambito fisiologico attraverso il piano industriale e le ulteriori strategie di risanamento sopra descritte, la situazione è precipitata a causa dell'istanza di fallimento di Cooperative Operaie presentata al Tribunale di Trieste in data 17.10.2014.

Tale istanza di fallimento ha creato un allarme generalizzato nei soci delle cooperative di tutto il territorio nazionale (ed evidentemente, non fosse altro che per contiguità territoriale, anche nei soci di Coopca), che hanno improvvisamente chiesto il rimborso del prestito sociale, principale strumento di finanziamento del sistema delle cooperative.

La crisi fisiologica di Coopca si è così improvvisamente trasformata in patologica.

Ed invero al 31.12.2013 il prestito sociale ammontava ad € 30.190.873; il 30.9.2014 ad € 29.426.722; il 12.11.2014, in conseguenza della ridetta istanza di fallimento di Cooperative Operaie di Trieste presentata il 17.10.14, il prestito sociale di Coopca è crollato a circa 26,6 milioni di euro, con richieste di rimborso già ricevute e non onorate il 12.11.2014 per ulteriori € 4.899.710.

Le difficoltà finanziarie si sono quindi rapidamente aggravate, non potendo Coopca far fronte a dette richieste di rimborso simultanee con i flussi di cassa ordinari, sebbene siano già stati rimborsati 2,5 milioni di euro nel periodo ottobre-novembre 2014 (pertanto nell'arco di un mese le richieste di rimborso hanno raggiunto oltre 7 milioni di euro).

Si consideri che il termine previsto dal Regolamento per la raccolta del prestito sociale (**doc. 1**) per il rimborso del prestito è fissato in appena 2 giorni dalla richiesta.

Alla luce di quanto sopra esposto, la situazione in cui versa attualmente Coopca di difficoltà nell'adempiere alle proprie obbligazioni, dipende soprattutto da una crisi di carattere finanziario, piuttosto che da uno squilibrio strutturale dei propri conti economico e patrimoniale.

\* o \* o \*

**c) La necessità della tutela offerta dal presente ricorso per l'ammissione con riserva alla procedura di concordato preventivo.**

Coopca ha già affidato ai propri consulenti aziendali l'incarico di redigere un piano industriale economico e finanziario da porre alla base della propria ristrutturazione concordataria.

Invero, a seguito del panico creatosi nel mondo delle cooperative con l'istanza di fallimento di Cooperative Operaie, Coopca non può più fare affidamento sul prestito sociale di circa 30 milioni di euro, che era una componente essenziale del piano industriale di risanamento già approvato dal Consiglio di Amministrazione.

La tutela prevista dall'art. 168, comma 1, L.Fall., consentirà pertanto di:

- (i) gestire le continue richieste di rimborso del prestito sociale che hanno un andamento irregolare, con uno sviluppo difficilmente prevedibile, il cui aumento è significativo successivamente alla crisi che ha coinvolto Cooperative Operaie;
- (ii) mantenere il valore dell'avviamento, dal momento che gli esercizi commerciali necessitano continuamente di merce e le interruzioni di

fornitura causate da carenze di liquidità, pur brevi, determinerebbero la perdita della clientela in favore di altri operatori. Al riguardo si rappresenta che in data 17.11.2014 il Consiglio di Amministrazione di Centrale Adriatica Soc. Coop. ha deliberato forniture a Coopca fino a 5 milioni di euro mensili, a condizione che tali forniture avvengano nell'ambito protetto della procedura concordataria;

(iii) procedere con la negoziazione della vendita a Cosint Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo (nel seguito "Cosint") del fabbricato di Amaro ove è stabilito il Ce.Di. (centro di distribuzione). Al riguardo, si rappresenta che dopo l'approvazione del piano industriale e l'istanza di fallimento di Coop.Operaie è intervenuto un fatto nuovo poiché, in data 12 novembre 2014, Cosint ha formalizzato una manifestazione di interesse per l'acquisto del predetto Ce.Di. (**doc. 2**), preso atto della perizia di data 3.4.2014 che reca un valore del compendio immobiliare pari a circa 18 milioni di euro. Su indicazione di Cosint, tale vendita sarà condizionata all'ammissione di Concordato Preventivo o all'omologazione di un accordo di ristrutturazione. La dismissione del solo Ce.Di e la successiva locazione dello stesso a Coopca, per una metratura ridotta più confacente agli attuali bisogni operativi di quest'ultima, determinerà un flusso finanziario netto pari a circa euro 6-7 milioni di euro, con risparmi in termini di minori oneri finanziari, manutenzioni e ammortamenti per circa € 600.000;

iv) riattivare le dianzi citate negoziazioni di Coopca per la cessione dei cespiti *a latere* del piano industriale di che trattasi, che gli acquirenti ("Sistema cooperative") avevano congelato a seguito delle incertezze createsi nel mercato per il rimborso del prestito sociale e del timore di azioni

revocatorie, anche in questo caso ponendo come condizione l'approvazione di un piano concordatario o l'omologazione di un piano di ristrutturazione.

Proprio al fine di preservare il valore dell'avviamento e nell'ottica di massimizzare la prospettiva di soddisfazione dei creditori sociali (nel contempo cercando di salvaguardare, per quanto possibile, i livelli occupazionali, nonché di preservare la capillare presenza dei punti di vendita affiliati soprattutto nel territorio della Carnia e quindi salvaguardando i consumatori in una zona di difficile accesso per eventuali acquirenti con evidente positiva ricaduta a livello sociale), Coopca si è determinata alla presentazione della presente domanda di concordato.

Si tratta quindi di una proposta che contempla la continuità aziendale.

Si ritiene, peraltro, che tale piano consentirà di giungere ad un risultato per i creditori decisamente migliore rispetto a quello conseguibile in uno scenario di liquidazione fallimentare.

\* o \* o \*

#### **d) La situazione patrimoniale della società e la sua fallibilità.**

L'art. 161, comma 6, L.Fall. prescrive al ricorrente di depositare i bilanci dei tre ultimi esercizi e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti.

A tal fine si depositano:

- bilancio di esercizio dell'anno 2011 (**doc. 3**);
- bilancio di esercizio dell'anno 2012 (**doc. 4**);
- bilancio di esercizio dell'anno 2013 (**doc. 5**);
- situazione patrimoniale al 30.09.2014 (**doc. 6**);
- elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti (**doc.**

7).

Per quanto di specifico interesse ai fini della presente procedura – e cioè per consentire già in questa primissima fase di poter apprezzare (oltre che la scontata soggezione a fallimento della società esponente) la “misura” e la complessità della crisi in cui versa Coopca e, contestualmente, per fornire al Tribunale gli elementi che, secondo la Ricorrente, giustificano la concessione del termine massimo richiesto per il deposito del piano e della proposta concordataria - si evidenzia che attualmente l’esposizione debitoria complessiva di Coopca ammonta a € 84.890.480,76, di cui:

- circa € 17.413.904,85 corrispondenti a debiti nei confronti del ceto bancario;
- circa € 26.721.344,85 per debiti nei confronti di fornitori;
- circa € 1.331.735,77 per debiti di natura fiscale e contributiva;
- circa € 39.423.495,29 per altri debiti.

\* o \* o \*

**e) Le ragioni che fondano la richiesta di concessione del termine di 120 giorni.**

Le dimensioni dell’impresa, il numero dei lavoratori e il numero di creditori coinvolti richiedono l’assegnazione del termine massimo stabilito dalla legge per concedere a Coopca di coltivare effettivamente una seria proposta di soluzione alla propria crisi.

Vi è poi l’eventualità di dover portare avanti e concludere una complessa trattativa sindacale per concordare la riduzione del numero dei dipendenti.

\* o \* o \*

Alla luce di quanto precede,

CONSIDERATO CHE

- la Ricorrente è un'impresa non piccola che esercita l'attività commerciale (vedasi bilanci e visura camerale sub **doc.ti 3-5 e 8**) e, in quanto tale, soggetta *ex art.* 1 L.Fall. al concordato preventivo;
- ai sensi dell'art. 161 L.Fall. è competente il Tribunale di Udine a decidere sulla domanda di concordato preventivo della Ricorrente, la quale ha la propria sede legale a Tolmezzo (Ud) (cfr. visura camerale sub **doc. 8**);
- la Ricorrente si trova in uno stato di crisi *ex art.* 160 L.Fall. *(i)* come si evince dai bilanci degli ultimi tre esercizi sociali sub **doc.ti 3-5 (ii)** come si desume dalla situazione patrimoniale al 30.09.2014 nonché dall'elenco nominativo dei creditori sub **doc.ti 6-7**, che evidenzia passività verso terzi per complessivi € 84.890.480,76, *(iii)* tenuto conto delle richieste di rimborso del prestito sociale (richieste pervenute in un mese per oltre 7 milioni di euro), le quali hanno trasformato in un debito a breve termine una posta che in una operatività ordinaria statisticamente può essere considerata come debito a medio o lungo termine;
- il Consiglio di Amministrazione di Coopca – Società Cooperativa Carnica di Consumo il 16.11.2014 ha deliberato la presentazione della domanda di concordato preventivo, come risulta da verbale redatto da notaio allegato sub **doc. 9**;
- sussistono pertanto le condizioni di Legge per l'ammissione della Ricorrente alla procedura di concordato preventivo;

- la Ricorrente necessita del termine massimo previsto dall'art. 161, comma 6, L.Fall. (120 giorni) per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 della stessa norma, in ragione delle dimensioni dell'impresa, del numero di lavoratori coinvolti e quindi della complessità del piano per la continuità aziendale in corso di redazione nonché delle verifiche che dovrà effettuare il professionista asseveratore anche ai sensi dell'art. 186-bis L.Fall.;

#### SI CHIEDE

all'Illustrissimo Tribunale di dare corso agli adempimenti ex art. 161 comma 6 L.Fall., assegnando a Coopca – Società Cooperativa Carnica di Consumo il termine di 120 giorni per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 dello stesso art. 161 L.Fall., oltre eventualmente a quanto previsto dall'art. 186-bis L.Fall. per il concordato con continuità aziendale, con riserva altresì di presentare nel medesimo termine domanda per l'omologazione di un accordo per la ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.Fall.

Si producono i seguenti documenti, in copia su supporto ottico:

- ✓ 1. regolamento per la raccolta del prestito sociale;
- ✓ 2. manifestazione di interesse di data 12.11.2014 di Cosint;
- ✓ 3. bilancio esercizio 2011
- ✓ 4. bilancio esercizio 2012
- ✓ 5. bilancio esercizio 2013;
- ✓ 6. situazione patrimoniale al 30.09.2014;
- ✓ 7. elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti;

8. visura camerale;

9. verbale notarile recante la delibera del Consiglio di Amministrazione di  
Coopca in data 16.11.2014.

Udine, 17.11.2014;

avv. Andrea Cabrini

Coopca – Società Cooperativa Carnica di Consumo

il Presidente del Consiglio di Amministrazione

sig. Ermano Collinassi

